



Art. 15 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	25	
Art. 16 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.	25	
Art. 17 FORO DI COMPETENZA .....	26	
Art.18 ONERI FISCALI E SPESE .....	26	
Art. 19 RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX. D.LGS. 231/2001 E S.M.I. E DEL CODICE ETICO.....	27	
ART.20 CESSIONE DEL CREDITO .....	28	
Art. 21 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO .....	28	
ART. 22 NORME DI CHIUSURA E FIRME .....	28	
Nell'anno 2019 (duemila diciannove) il giorno XX (__) del mese di XX, presso la sede legale di Bea Gestioni S.p.A., sita in Desio, Via Gaetana Agnesi, n. 272, ai sensi dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito definito anche "Codice", si sono personalmente costituiti:		
<b>DA UNA PARTE:</b>		
Il sig. Iuri Caturelli, nato a Gavorrano (GR) il 15.09.1961, la quale agisce in questo atto non in proprio ma in nome, nell'interesse e per conto della società BEA Gestioni S.p.A., codice fiscale e partita Iva 08081300967, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della società che nel prosieguo sarà denominata per brevità "Committente" o "BEA Gestioni";		
<b>DALL'ALTRA PARTE:</b>		
il Sig. _____ nato a _____ (__) il _____, in qualità di Legale Rappresentante della società _____, codice fiscale e P.Iva _____, con sede legale in		
2		

	_____ , , domiciliato per il presente atto presso la	
	sede legale della società _____ che nel prosieguo sarà	
	denominata per brevità “Appaltatore”;	
	<b>PREMESSO CHE:</b>	
	- con delibere del Consiglio di Amministrazione del 31.05.2019 e del	
	19.07.2019, la Stazione Appaltante Brianza Energia Ambiente S.p.A. (società	
	che esercita attività di Direzione e Coordinamento su Bea Gestioni S.p.A., ai	
	sensi dell’art. 2497 del codice civile) ha approvato l’indizione di una	
	procedura di gara per affidamento della fornitura di gas naturale ad uso	
	industriale.	
	La Gara è stata suddivisa in 2 lotti:	
	<b>Lotto 1 – CIG 7984094ACA;</b>	
	<b>Lotto 2 –CIG 7984097D43;</b>	
	- L’importo complessivo a base di gara è stato stabilito, per la somma	
	di entrambi i lotti in:	
	- Euro <b>850.000,00 Iva esclusa</b> , oneri per la sicurezza, pari a <b>Euro 0,00,</b>	
	<b>Iva esclusa</b> , inclusi, per la fornitura e la consegna del di gas naturale	
	ad uso industriale come meglio specificato in Capitolato Generale e	
	Speciale, avente durata 2 (due) anni (24 mesi), con possibilità di	
	proroga tecnica di 6 (sei) mesi, per un importo complessivo;	
	- Di cui:	
	<b>Euro 414.434,13, Iva esclusa</b> , oneri per la sicurezza, pari a <b>Euro 0,00,</b>	
	<b>Iva esclusa</b> , inclusi, per la fornitura e la consegna del di gas naturale	
	ad uso industriale relativamente al <b>Lotto 1 - Fornitura gas naturale a</b>	
	3	

	<b>uso industriale – (centrale teleriscaldamento),</b> come meglio	
	specificato in Capitolato Generale e Speciale;	
	<b>Euro 435.565,87, Iva esclusa,</b> oneri per la sicurezza, pari a <b>Euro 0,00,</b>	
	<b>Iva esclusa,</b> inclusi, per la fornitura e la consegna del di gas naturale	
	ad uso industriale relativamente al <b>Lotto 2 Fornitura gas naturale a</b>	
	<b>uso industriale – (termovalorizzatore)-</b> come meglio specificato in	
	Capitolato Generale e Speciale;	
	- I lotti sono stati aggiudicati unitariamente allo stesso operatore,	
	come previsto dalla legge di gara, mediante procedura aperta, ai	
	sensi dell’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio di	
	aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95, comma 4 del Codice a	
	seguito di asta elettronica regolata ai sensi dell’art. 56 del Codice.	
	- che in data ____/____/____, con nota prot. _____, l’aggiudicazione è	
	divenuta efficace nei confronti della società_____;	
	- che è decorso il termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle	
	predette comunicazioni ai sensi dell’articolo 76, comma 5, lett. a), del	
	Codice, come previsto dall’art. 35, comma 9, del Codice.	
	<b>TUTTO CIÒ PREMESSO</b>	
	le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte	
	integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non	
	allegati;	
	<b>CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:</b>	
	<b>ART.1 OGGETTO E PREZZO DEL CONTRATTO</b>	
	Il presente contratto ha per oggetto la fornitura e la consegna di gas naturale	
	4	

	a uso industriale, indicato in premessa, avente le caratteristiche specificate	
	in capitolato Generale e Speciale, qui da intendersi integralmente riportati e	
	sottoscritti.	
	La fornitura dovrà essere consegnata presso l'impianto di	
	Termovalorizzazione di Desio, Via Gaetana Agnesi 272, e più precisamente	
	presso i due punti di consegna:	
	Il punto di consegna n. 1 fa riferimento al gas necessario per l'accensione	
	delle caldaie della centrale termica del Teleriscaldamento.	
	Il punto di consegna n. 2 si riferisce al gas necessario all'accensione dei	
	bruciatori asserviti all'impianto di Termovalorizzazione di proprietà della	
	Stazione Appaltante.	
	Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni dei documenti sopra	
	citati.	
	L'Appaltatore accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione,	
	l'appalto per la fornitura di gas naturale ad uso industriale, per l'importo di	
	€cent/mc _____ ( _____ ) per prezzo in monomia oltre	
	Iva di legge, per un importo complessivo presunto di fornitura, stimato su	
	ventiquattro mesi, pari a € _____ ( _____ euro),	
	oltre Iva di legge.	
	Si demanda all'art 19 del presente Schema di contratto per le caratteristiche	
	economiche.	
	Data la natura dell'appalto l'importo per gli oneri relativi alla sicurezza è pari	
	a zero.	
	Gli importi indicati saranno i medesimi per tutti i lotti componenti il	
	5	

	contratto.	
	<b>ART.2 VARIABILITÀ DEL PREZZO, TERMINI DI PAGAMENTO, OBBLIGO DI</b>	
	<b>TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b>	
	<b>2.1 Variabilità del prezzo, termini di pagamento</b>	
	Le Parti concordano che la tariffa di fornitura rimarrà fissa ed invariabile per	
	tutta la durata del presente contratto e sua eventuale proroga tecnica,	
	concordano altresì che non saranno applicate penali di alcun tipo, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, per il superamento della CG (capacità	
	giornaliera) e/o sui volumi stimati.	
	I pagamenti saranno disposti con cadenza mensile, previa autorizzazione del	
	RUP ovvero del Responsabile dell'esecuzione sulla conformità della	
	fornitura.	
	Il pagamento per la fornitura in opera oggetto dell'appalto sarà effettuato	
	dalla Committente, a mezzo bonifico bancario, <b>a 60 giorni, fine mese</b> , dalla	
	data di ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato, anche non in	
	via esclusiva, dell'Appaltatore.	
	Ogni fattura conterrà: (i) la descrizione della fornitura effettuata, (ii) il	
	riferimento al presente contratto, (iii) al <b>CIG n. 7984094ACA, qualora riferita</b>	
	<b>al centro di costo di cui al Lotto 1, ovvero al CIG n. 7984097D43, qualora</b>	
	<b>riferita al centro di costo di cui al Lotto 2</b> , ed (iv) al relativo periodo di	
	competenza. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno	
	intestate a <b>BEA Gestioni S.p.A. (C.F. 08081300967) Via Gaetana Agnesi n.</b>	
	<b>272, 20832, Desio (MB) e riporteranno le modalità di pagamento,</b>	
	<b>comprensive del codice IBAN</b> del conto corrente dedicato cui l'Appaltatore	
	6	

	intenderà ricevere il pagamento.	
	Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico, ai sensi della	
	L.205/2017, indicando il codice univoco SDI di BEA Gestioni, <b>SUBM70N</b> .	
	Si precisa che la Committente è inclusa nei soggetti rientranti nella disciplina	
	dello Split Payment.	
	Resta inteso che la verifica della regolarità, conformità e qualità delle	
	prestazioni svolte dall'Appaltatore da parte del responsabile dell'esecuzione	
	deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dall'espletamento della prestazione	
	da parte dell'Appaltatore, termine durante il quale l'inesattezza della	
	prestazione potrà essere opposta all'Appaltatore, dando atto di comune	
	accordo che il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico	
	del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.	
	L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di	
	cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.	
	<b>Art. 2.2 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari</b>	
	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore	
	si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta	
	disposizione in ordine agli obblighi di <b>"Tracciabilità dei flussi finanziari"</b> .	
	A tal fine l'Appaltatore dichiara alla Committente che gli estremi	
	identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per tutte le	
	operazioni finanziarie relative al presente Contratto, nonché le generalità ed	
	il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso a norma	
	del comma 7, art. 3 della predetta Legge, è il seguente	
	[_____] e su di esso possono operare i seguenti soggetti:	
	7	

	[_____]	
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento	
	devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente	
	Contratto, il codice <b>CIG n. 7984094ACA, qualora riferita al centro di costo di</b>	
	<b>cui al Lotto 1, ovvero al CIG n. 7984097D43, qualora riferita al centro di</b>	
	<b>costo di cui al Lotto 2.</b>	
	Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente	
	contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n.	
	136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico	
	bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena	
	tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione	
	del Contratto.	
	L’Appaltatore, si <b>obbliga</b> , ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della	
	Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori	
	o i subcontraenti, <b>a pena di nullità assoluta</b> , un’apposita clausola con la	
	quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	di cui alla citata legge. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente	
	che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è	
	tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente. L’Appaltatore,	
	si <b>obbliga</b> e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i	
	subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella	
	transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di	
	8	



	pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.	
	Resta inteso che la Committente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.	
	In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato riportato sopra o alle persone delegate ad operare sullo stesso, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
	<b>ART. 3 ULTERIORI CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	
	Il prezzo del gas naturale applicato sarà fisso e invariabile per l'intera durata della fornitura.	
	Il P0= _____ cent€/mc	
	<b>Saranno da ritenersi incluse nel P0 negoziato:</b>	
	- la materia prima;	
	- la modulazione;	
	- gli oneri di bilanciamento;	
	- costi di trasporto inclusa componente CV e prenotazione della capacità;	
	- oneri di commercializzazione;	
	- CCR e tutti gli oneri di "maggior tutela";	
	- CRVI, CRVos, CRVbl, CVfg, CRVst, l'elemento phi, la componente Sd;	
	9	

	<b>- termine fisso.</b>	
	Non sarà da ritenersi valido l'addebito di alcuna penale. A titolo	
	esemplificativo ma non esaustivo non saranno da addebitare penali su	
	quantità, volumi e supero Capacità Giornaliera.	
	<b>ART.4 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO</b>	
	<b>Art. 4.1 Obblighi in corso di esecuzione</b>	
	L'Appaltatore si obbliga alla fornitura di gas naturale ad uso industriale sotto	
	l'osservanza delle condizioni tutte contenute nella documentazione di gara,	
	in base al quale la gara è stata indetta, dichiarando inoltre di conoscere ed	
	accettare in ogni sua parte tutte le condizioni per la fornitura indicate nella	
	documentazione di gara.	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e	
	agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto	
	contrattuale ivi comprese le attività di consegna. L'Appaltatore si obbliga a	
	eseguire la fornitura oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte	
	e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza	
	in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata	
	del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini	
	e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta	
	espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti	
	dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo	
	carico dell'Appaltatore.	
	L'Appaltatore s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la	
	Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza	
	<b>10</b>	

	delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative	
	all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla	
	Committente, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni	
	circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. La	
	Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche	
	senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del	
	presente contratto. L'Appaltatore s'impegna, altresì, a prestare la propria	
	collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore	
	è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti	
	proprietary, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e	
	amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla stessa entro 10	
	(dieci) giorni dall'intervenuta modifica.	
	L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad eseguire, per tutti gli adempimenti	
	disposti dal Capitolato Speciale di Appalto e, in special modo quelli ivi	
	previsti in tema di verifiche e controlli e controllo qualità, qui da ritenersi	
	integralmente riportate e sottoscritte.	
	La fornitura e la consegna dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.	
	<b>Art. 4.1 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</b>	
	L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti	
	derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di	
	lavoro, ivi comprese quelle in tema d'igiene e sicurezza, previdenza e	
	disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri	
	11	

	<p>           dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.         </p> <p>           L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.         </p> <p>           Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai precedenti capoversi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.         </p> <p>           L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.         </p>	
	<b>ART.5 RISCHI, VIZI E VERIFICA DI CONFORMITÀ</b>	
	<p>           Il rischio per la fornitura di gas naturale ad uso industriale è a totale carico dell'Appaltatore.         </p> <p>           L'Appaltatore garantisce che il bene oggetto del contratto sarà esente da difetti, che sarà conforme alle condizioni individuate nella documentazione di gara, e che sarà funzionalmente idoneo e adatto allo scopo previsto.         </p> <p>           L'Appaltatore si obbliga a rimborsare all'Amministrazione tutti i costi         </p>	
	12	

	sostenuti e a risarcire tutti i danni e le perdite subite in conseguenza della non corretta fornitura e/o della mancata fornitura di gas.	
	Al termine della fornitura è prevista l’attestazione di verifica di conformità della fornitura.	
	Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute in capitolato Generale e Speciale. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente e di terzi autorizzati. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate. L’Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la Committente potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.	
	I trasporti, se necessari, dovranno essere effettuati secondo le normative vigenti in di trasporto del prodotto c oggetto del presente contratto.	
	I trasportatori incaricati dovranno essere in possesso delle certificazioni richieste dalla normativa vigente, se previste.	
	L’Appaltatore si obbliga a rimborsare la Committente di tutti i costi sostenuti e a risarcire tutti i danni e le perdite subite in conseguenza della non corretta fornitura entro 24 mesi dalla consegna.	
	Ferme le alte previsioni normative, l’Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente ai sensi degli artt. 1490 (Garanzia per i vizi della cosa venduta) e 1947 (mancanza di qualità) del Codice Civile.	
	A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1495 del Codice Civile, la	
	13	

	Committente dovrà denunciare l'esistenza di vizi o la mancanza di qualità del prodotto entro 60 giorni dalla scoperta.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il certificato di regolare esecuzione carattere definitivo.	
	<b>ART.6 CONSEGNA, RITARDI E PENALI</b>	
	Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto l'Appaltatore accetta che la consegna del gas venga effettuata con decorrenza dalle ore 6.00 del <b>01.10.2019</b> e fino alle ore 5:59 del <b>30.09.2021</b> .	
	Il ritardo e/o l'impossibilità di rispettare i termini della fornitura, anche parziale, non è motivo di risoluzione e/o applicazione di penale se dovuta a causa di forza maggiore, e comunque non imputabile a ragioni soggettive dell'Appaltatore. In questo caso, vige l'obbligo della tempestiva comunicazione all'Amministrazione.	
	Sono definite cause di forza maggiore:	
	Eventi imprevedibili il cui accadimento è oggettivamente estraneo alla sfera di controllo dell'Appaltatore, dei rispettivi subappaltatori, subfornitori, dipendenti e collaboratori.	
	L'evento deve rientrare nei casi di calamità naturale o eventi sociopolitici di grave entità e rilevanza nazionale – guerre – atti di terrorismo ed eventi equiparabili e non deve risultare prevedibile al momento della stipulazione del contratto	
	Per ogni giorno di ritardo ingiustificato sulla fornitura di gas è applicata una	
	14	

	penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), per un massimo di giorni 3 (tre),	
	scaduti i quali è prevista la risoluzione del contratto per grave	
	inadempimento.	
	L'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, risolverà il contratto,	
	ai sensi dell'art. 1456 c.c., incamerando la garanzia definitiva e addebitando	
	all'Appaltatore il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto di gas	
	e i costi di espletamento di una nuova gara, salvo il risarcimento degli	
	ulteriori danni subiti. L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore	
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e	
	che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della citata penale.	
	In ogni caso le penali applicate non potranno superare il 10% del valore netto	
	contrattuale. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non	
	pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla	
	Committente a causa dei ritardi o non conformità del prodotto fornito.	
	In caso abbia luogo un'applicazione cumulata di penali eccedenti il 10%	
	dell'ammontare netto contrattuale, la Committente, oltre all'applicazione	
	della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola	
	risolutiva espressa), incamerando la garanzia definitiva, salvo il risarcimento	
	degli ulteriori danni subiti).	
	L'importo delle penali, così come quello delle maggiori spese sostenute dalla	
	Committente per assicurare la continuità del servizio nei termini descritti	
	sarà trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice	
	prodotta dall'Appaltatore.	
	In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, la	
	15	

	Committente provvederà ad incamerare la cauzione definitiva presentata a	
	garanzia del corretto adempimento contrattuale oltre a segnalare l'accaduto	
	all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) al fine di provvedere ad	
	iscrivere l'operatore economico nell'apposito casellario informatico.	
	Il RUP o il Direttore dell'esecuzione dispone l'applicazione delle suddette	
	penali specificandone l'importo.	
	L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta	
	dell'inadempienza attraverso la quale l'Appaltatore avrà facoltà di	
	presentare sue controindicazioni entro 3 giorni dal ricevimento della	
	contestazione stessa.	
	Qualora la Committente ritenga, non fondate dette deduzioni ovvero non vi	
	sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, saranno applicate le	
	penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, la Committente	
	recupererà l'importo rivalendosi sulla cauzione definitiva.	
	<b>ART.7 DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONI E PROROGHE</b>	
	La validità e gli effetti del presente contratto decorrono dalle ore 6:00 del	
	giorno <b>01.10.2019</b> sino alle ore 5:59 del giorno <b>30.09.2021</b> .	
	È vietata ogni forma di rinnovo contrattuale tacito a pena di nullità di diritto.	
	È consentita al termine naturale di scadenza del contratto un periodo di	
	proroga, per permettere l'eventuale espletamento di una nuova gara di pari	
	oggetto, e comunque non superiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 106, comma	
	11 del Codice.	
	E' facoltà della Committente esercitare la proroga separatamente per	
	ciascun CI/centro di costo ovvero unitariamente.	



#### **ART. 8 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI E OBBLIGO DI MANLEVA**

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto della Committente e/o di terzi dovuti all'esecuzione del contratto stesso.

Inoltre, l'Appaltatore si **obbliga** a manlevare e mantenere indenne la Committente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative, operate dall'Appaltatore, direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente Contratto.

#### **ART.9 CAUZIONE – GARANZIE**

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a favore dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 103 del Codice, mediante **cauzione** rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data XX.XX.2019, depositata in originale presso la sede dell'Amministrazione, per un valore di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_euro) per l'esatto adempimento della prestazione oggetto del contratto e riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, a cura del Responsabile

	unico del procedimento.	
	L'Amministrazione in caso di inadempimento contrattuale per il mancato	
	completamento della fornitura nei termini previsti, o per altra causa indicata	
	in contratto o negli atti di gara, da parte dell'Appaltatore, potrà valersi	
	direttamente sulla cauzione senza bisogno di diffida.	
	La garanzia verrà svincolata a seguito di rilascio del certificato di regolare	
	esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 102 del Codice, e della	
	dimostrazione di regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore.	
	<b>ART.10 CAUSE DI RISOLUZIONE</b>	
	La Committente risolverà immediatamente il Contratto, fatto salvo il diritto a	
	ottenere il risarcimento dei danni subiti, qualora:	
	- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento	
	definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di	
	prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011 e delle relative misure di	
	prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in	
	giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;	
	- quando non sia utilizzato lo strumento del bonifico bancario o	
	postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena	
	tracciabilità delle operazioni di pagamento.	
	- In caso di violazione del Modello di Organizzazione 231/20001	
	ovvero del Codice Etico della Stazione Appaltante;	
	- Si verifichi il mancato rispetto dei termini di consegna indicati in	
	Capitolato generale e Speciale e nel presente contratto (superiore a	
	3 giorni);	
	18	

	- Si verifichi il mancato adeguamento agli obblighi di conformità della fornitura; il caso in cui sia stato verificato che la ditta appaltatrice non esegue la prestazione con le modalità stabilite in contratto;	
	- Si verifichi la reiterata violazione delle norme del presente contratto.	
	Qualora l'Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata A.R. o PEC all'indirizzo PEC indicato nel presente contratto.	
	In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, la Committente incamererà la cauzione ex art 103 del codice, nonché si riserva di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore e a segnalare l'accaduto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.). Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.	
	In ogni caso si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare anticipatamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa semplice comunicazione scritta all'Appaltatore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:	
	a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente;	
	b. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 1 (oggetto e prezzo del contratto di esecuzione del servizio); art. 4 (obblighi dell'operatore economico); art. 8 (responsabilità per infortuni e danni); art. 9 (cauzioni e garanzie); art. 12 (divieto di cessione del contratto); art.	
	19	

	13 (comunicazioni modifiche soggettive del contratto; art. 14 (subappalto); art. 16(obblighi di riservatezza); art. 18 (oneri fiscali e spese); art. 19 (modello di organizzazione ex D.Lgs 231/2001 e codice etico);.	
	Nel caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle parti di servizio regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.	
	Sempre nel caso di risoluzione del Contratto, la Committente ha diritto, a proprio insindacabile giudizio, a trattenere i beni oggetto di fornitura da questa ritenuti utilizzabili, qualora regolarmente consegnati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.	
	I beni non ritenuti trattenuti dalla Committente dovranno essere ritirati a cura e spese dell'appaltatore, esentando al Committente da qualsiasi onere.	
	Ai sensi dell'art. 110 del Codice la Committente procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Appaltatore. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta.	
	<b>ART.11 RECESSO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA</b>	
	<b>Art.11.1 Recesso</b>	
	20	

	La Committente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse e senza che da parte dell'Appaltatore possano essere vantate pretese, salvo che per prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo raccomandata e/o posta elettronica certificata.	
	Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.	
	In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, nonché di un indennizzo pari al decimo dell'importo del contratto, secondo le modalità previste dall'art. 109 del Codice.	
	<b>Art.11.2 Recesso per giusta causa</b>	
	Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Committente ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.	
	In ogni caso, la Committente potrà recedere dal Contratto qualora fosse	
	21	

	accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.	
	In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, la Committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo raccomandata e/o posta elettronica certificata. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.	
	<b>ART.12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</b>	
	È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del codice, ne consegue che l'Appaltatore non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.	
	In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).	
	<b>ART.13 COMUNICAZIONE E MODIFICHE SOGGETTIVE DEL CONTRATTO</b>	
	Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.	
	Ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte con l'invio di PEC indicato	
	22	

nel presente contratto.

Le modifiche ammissibili che non alterano la natura generale del contratto sono quelle individuate dall'art. 106, comma 1, punto 2), lettera d), punto 2), che per chiarezza si riportano di seguito: *“all'Appaltatore iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice”*.

#### **ART.14 SUBAPPALTO**

L'Appaltatore non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna delle prestazioni oggetto del presente contratto.

[ovvero]

L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto nella misura non superiore al 20% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni [•].

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'Appaltatore si impegna, altresì, a depositare presso la sede della Committente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei

	requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la Committente richiederà all'Appaltatore l'integrazione della suddetta comunicazione, assegnando un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta d'integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione di subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.	
	L'Appaltatore si <b>obbliga</b> a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, siano accertati dalla Committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto avuto riguardo all'interesse della Committente. In tale caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.	
	L'Appaltatore si <b>obbliga</b> , ai sensi dell'art. 105 comma 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'esecuzione delle attività subappaltate non può	
	24	



	<p>formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti capoversi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Committente revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente per fatti comunque imputabili a soggetti cui sono state affidate le suddette attività.</p> <p>Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.</p>	
	<b>Art. 15 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE</b>	
	Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento <i>ope legis</i> del presente Contratto di appalto.	
	<b>Art. 16 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	
	<p>L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del</p>	
	25	

	presente contratto.	
	L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.	
	Le parti rinviando, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, alle norme del D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).	
	<b>Art. 17 FORO DI COMPETENZA</b>	
	Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto è competente il Foro di Monza. È esclusa la competenza arbitrale.	
	<b>Art.18 ONERI FISCALI E SPESE</b>	
	Nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. e le norme di cui alla Legge n. 190/2014 e s.m.i.	
	Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa e tutte le altre agevolazioni di legge.	
	Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero	
	26	

	delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato in attuazione dell'articolo 73, comma 4, del Codice, sono a carico dell'Appaltatore le spese per la pubblicazione del Bando di Gara. Tali spese dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione efficace.	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del Contratto, ivi comprese le spese di registrazione, presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ed ogni altro onere tributario.	
	<b>Art. 19 RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX. D.LGS. 231/2001 E S.M.I. E DEL CODICE ETICO</b>	
	L'Amministrazione è dotata del Modello di organizzazione ex D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico a cui devono attenersi tutti i soggetti che collaborano con l'Amministrazione.	
	L'Amministrazione è, altresì, dotata di un Piano di Prevenzione della Corruzione che è parte integrante del Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001. A seguito della sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna al rispetto del citato Modello, nonché del Codice Etico e dei principi in essi contenuti.	
	La violazione di quanto sopra indicato comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., la risoluzione del contratto in oggetto, ferma restando la facoltà della Committente ad agire per il risarcimento dei danni subiti.	
	Qualsiasi comunicazione attinente a eventuali responsabilità ex D.lgs. 231/2001 o inerenti il Codice Etico potrà essere effettuata al seguente indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:organismodivigilanza@beagezioni.it">organismodivigilanza@beagezioni.it</a>	
	27	

	Sarà assicurata la riservatezza, nonché l'anonimato su ogni notizia pervenuta al predetto Organismo.	
	<b>ART.20 CESSIONE DEL CREDITO</b>	
	Per la cessione dei crediti applica l'106, comma 13 del Codice.	
	<b>Art. 21 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO</b>	
	Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono ivi integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati: le premesse al presente contratto, Il Disciplinare di Gara, il Prospect gas metano, il Prospect.elite.gas, il Capitolato specifico per la fornitura di gas metano, il Capitolato generale per la fornitura di gas metano, il Regolamento BuyEnergy.it, la Scheda di offerta economica compilata con l'offerta economica dell'Appaltatore e il Patto di integrità.	
	<b>ART. 22 NORME DI CHIUSURA E FIRME</b>	
	Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.	
	Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento, esplicitamente richiamandoli: agli atti di gara, al D.Lgs. n. 50/2016 e alle norme del codice civile in quanto compatibili.	
	OPERATORE ECONOMICO: _____	
	Il Legale Rappresentante	
	Sig. _____	
	AMMINISTRAZIONE: Bea Gestioni S.p.A.	
	Il Legale Rappresentante	
	28	

	Iuri Caturelli	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile,	
	l'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente	
	analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di	
	seguito apposta conferma e approva specificamente le seguenti clausole:	
	<b>art. 1</b> (oggetto e prezzo del contratto); <b>art. 2</b> (variabilità del prezzo, termini	
	di pagamento, obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari), <b>art. 3</b> (ulteriori	
	condizioni economiche), <b>art. 4</b> (obblighi dell'operatore economico), <b>art. 5</b>	
	(rischi, vizi, verifica conformità), <b>art.6</b> (consegna, ritardi, penali), <b>art.11</b>	
	(recesso e recesso per giusta causa), <b>art. 16</b> (Obblighi di riservatezza e	
	trattamento dei dati personali), <b>art. 17</b> (Foro di competenza), <b>art. 18</b> (Oneri	
	fiscali e spese); <b>art. 19</b> (Rispetto del modello di organizzazione ex D.Lgs	
	231/2001 codice etico), <b>art. 21</b> (documenti facenti parte del contratto)	
	Letto, confermato e sottoscritto	
	Desio, [ ] 2019	
	<b>L'Appaltatore</b>	
	Il Legale Rappresentante	
	_____	
	<b>Documento</b> informatico <b>firmato digitalmente</b> ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme	
	collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.	
	29	